



Città di Matelica

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.233 DEL 29-12-2017**

Il Segretario Comunale
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 26-02-2018

CODICE ISTAT 43024

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA REAL MATELICA 2012 A.S.D. A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI - STAGIONE AGONISTICA 2016/2017. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

DELPRIORI ALESSANDRO	SINDACO	P
RUGGERI ANNA GRAZIA	VICE SINDACO	A
MONTESI MASSIMO	ASSESSORE	P
PENNESI CINZIA	ASSESSORE	P
POTENTINI ROBERTO	ASSESSORE	P
VALERIANI PIETRO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor DELPRIORI ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immed. Eseguitibile S

Comunicare a Prefettura N

Soggetta a ratifica N

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Vista la nota, datata 7 ottobre 2017, registrata al protocollo di questo Ente al n. 12725, con la quale la “Real Matelica 2012 A.S.D.”, con sede legale in Via Kennedy n. 22 di Matelica, P.I. 01800250431, C.F. 92023230433, richiede a questa Amministrazione Comunale la concessione di un contributo economico a parziale rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo dei campi di calcio nel corso della stagione 2016/2017;

Considerato che la “Real Matelica 2012 A.S.D.” :

- 1) è una squadra di calcio matelicese, composta perlopiù da ragazzi usciti dal settore giovanile della Polisportiva Junior Matelica, prima, e Matelica Calcio, poi;
- 2) è iscritta alla F.I.G.C., partecipa al campionato e alle manifestazioni organizzate dai Comitati Provinciali e Regionali della suddetta Federazione;
- 3) ha partecipato al progetto di attività motoria presso la Scuola Elementare con un proprio istruttore qualificato;
- 4) compartecipa alle spese di utilizzo dell'impianto sportivo comunale dato in gestione da questo Comune alla SS. Matelica Calcio A.S.D.;

Rammentato che l'Amministrazione Comunale è fortemente orientata a sostenere la pratica sportiva fra i giovani, svolta dalle Associazioni senza dubbio a favore della comunità amministrata e che il Comune da solo non riuscirebbe evidentemente ad espletare per assenza di mezzi, personale e professionalità adeguate;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di concedere alla citata “Real Matelica 2012 A.S.D.”, un contributo economico, pari ad €. 500,00, a parziale rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo dei campi di calcio dati in gestione da questo Comune alla SS. Matelica Calcio A.S.D. nella stagione 2016-2017;

Visto l'art. 118, comma 4, della Costituzione che stabilisce che *lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane e i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*;

Visti i pareri della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 89/2013/PAR e n. 247/2014/PAR, che ha precisato che ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In particolare, la Corte ha precisato che il divieto di spese di sponsorizzazione non può ritenersi operante nel caso di contributi ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore della comunità amministrata;

Visto, altresì, il parere della Corte dei Conti Marche n. 133 del 4 dicembre 2014 che,

pronunciatasi proprio in merito alla possibilità di elargire contributi ad associazioni sportive dilettantistiche, condivide pienamente l'orientamento della Sezione Regionale della Lombardia sopra riportato;

P R O P O N E

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla “Real Matelica 2012 A.S.D.”, con sede legale in Via Kennedy n. 22 di Matelica, P.I. 01800250431, C.F. 92023230433, un contributo economico, pari ad €. 500,00, a parziale rimborso delle spese sostenute nella stagione 2016-2017 per l'utilizzo dei campi di calcio dati in gestione da questo Comune alla SS. Matelica Calcio A.S.D.;
- di affidare le risorse necessarie, ai fini dell'erogazione del sopra quantificato contributo, pari ad €. 500,00, al Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, attingendo alle risorse di cui al Cap. 68 art. 9 “Iniziativa ed interventi diversi – settore sportivo” del corrente bilancio;
- di rendere, con separata e palese votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, vista la necessità di provvedere entro la fine dell'anno in corso a favore della sopra nominata Associazione Sportiva Dilettantistica;

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole ai sensi dell'art. 49 c. 1 e 147 bis c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa:

Il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi
f.to dott. Giampiero Piras

Matelica li, 27/12/2017

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole ai sensi dell'art. 49 c. 1 e 147 bis c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile con:

| X| attestazione copertura finanziaria;

| | in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economica finanziaria o patrimoniale dell'Ente;

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
f.to dott.ssa Antonella

Pelucchini
Matelica li, 27/12/2017

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giampiero Piras

Matelica li, 27/12/2017

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta che precede;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti e votanti , espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare il presente atto come sopra riportato quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

- Inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità' di voti

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, vista la necessità di provvedere a favore della Società Sportiva Dilettantistica in questione.

eu.ge.75

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente
f.to DELPRIORI ALESSANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 442, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 26-02-2018 al 13-03-2018 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 14-03-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO